

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art 1, comma 19, lettera e), e l'art. 1, comma 22, lettera d);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi le funzioni in materia di politiche per la famiglia, contrasto alle tossicodipendenze e servizio civile, a far data dal 12 maggio 2008;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";


VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

CONSIDERATO che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia risulta pari ad euro 185.289.000 per l'anno 2010, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, tab. C;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2010 con la quale si comunica che il predetto stanziamento è stato ridotto di € 1.806.709 in attuazione del decreto-legge 1 gennaio 2010 n. 1, art. 10 lett. b), convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;

VISTA la nota dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 2010, con la quale, in attuazione della manovra finanziaria definita con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le risorse del c.d.r. 15 Politiche per la Famiglia sono ridotte di una somma complessiva pari ad euro 9.194.224,75, decurtata dal cap. 858 "Fondo per le politiche della Famiglia";

PRESO ATTO che, pertanto, le risorse da ripartire nell'ambito del Fondo per le Politiche della Famiglia ammontano per il 2010 ad euro 174.288.066,25;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

CONSIDERATO che occorre predeterminare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa nonché il principio di sussidiarietà;

VISTA l'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 29 aprile 2010, avente per oggetto la ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia e in base alla quale viene stabilito che le risorse destinate alle attività di competenza regionale e degli enti locali ammontano ad euro 100.000.000;

RITENUTO opportuno non far gravare le decurtazioni complessive definite dai menzionati decreti-legge 1 gennaio 2010, n. 1 e 31 maggio 2010, n. 78 anche sulla quota del Fondo per le politiche della famiglia destinata alle attività di competenza regionale di cui alla premessa precedente;


DECRETA

Art. 1 (Ripartizione del Fondo)

1. Le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010, ammontanti nel complesso ad euro 174.288.066.25, sono ripartite come di seguito specificato:

1.1 Interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale:

- a) risorse destinate al finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alla realizzazione della Conferenza nazionale della famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della medesima legge: fino ad euro 4.000.000;
- b) risorse destinate al funzionamento e all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451: fino ad euro 1.500.000;
- c) risorse dedicate alla realizzazione di azioni previste dal Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva: fino ad euro 5.000.000;
- d) risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali ed al pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476: fino ad euro 24.000.000;
- f) risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53: fino ad euro 14.000.000;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

- g) risorse destinate all'alimentazione del Fondo di credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2; euro 25.000.000;
- h) risorse destinate ad intese da stipulare con altre pubbliche amministrazioni e a promuovere iniziative di interesse nazionale o a carattere sperimentale in materie inerenti alle politiche familiari: a tale finalità sono destinabili risorse fino ad un importo pari alla somma di quanto non utilizzato per gli obiettivi di cui ai precedenti punti da a) a g) e di quanto riveniente da esercizi precedenti e non diversamente finalizzato da specifiche norme.

1.2 Attività di competenza regionale e degli enti locali:

- a) risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali, secondo quanto previsto dall'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 29 aprile 2010, in base all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: euro 100.000.000.

Art. 2

(Attività strumentali)

1. Una percentuale non superiore al 3% della quota complessivamente riservata dall'articolo 1, comma 1, punto 1.1 ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale può essere destinata ad attività ad essi strumentali, ed in particolar modo alle attività di comunicazione istituzionale, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalità.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma. 20 luglio 2010

f.to Carlo Giovanardi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA
Visto e annotato al n. 2576
Roma, 3 agosto 2010

MINISTERI ISTITUZIONALI
Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi, 12 agosto 2010
Reg. n. 11 Fog. N. 28